



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Bando di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea Olbia – Milano Linate e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008. (CIG 762456346E)

Premessa

Lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ENAC e lo stesso Ministero, ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa**.

Le norme prescritte dall’imposizione di tali oneri di servizio pubblico, di cui alla nota informativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C314 del 6 settembre 2018 sono contenute nel decreto ministeriale n. 367 dell’8 agosto 2018, come modificato dal decreto ministeriale n.483 del 21 novembre 2018.

Nel caso in cui nessun vettore avrà dichiarato alla Regione Autonoma della Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 17 aprile 2019, servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa**, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario, il Governo italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) n.1008/2008, intende limitare l’accesso alla stessa rotta ad un unico vettore, e di concedere, per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga per il quarto anno, il diritto all’esercizio in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotta sopra citata tramite gara pubblica, secondo la procedura prevista dall’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché delle norme dell’Unione europea in materia di Aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il presente bando, ai sensi dell’art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, sarà trasmesso alla Commissione europea che renderà pubblico l’invito a presentare le offerte di gara mediante una nota informativa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così come previsto dall’art. 17 par. 4 dello stesso Regolamento.

Disposizioni generali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Il presente bando definisce l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza della convenzione di cui al successivo par. 5, alle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione della convenzione.

1. Oggetto della gara

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa** per tre anni, con possibilità di proroga per il quarto anno, conformemente agli oneri di servizio pubblico di cui alla nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. C314 del 6 settembre 2018 imposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 367 dell'8 agosto 2018, come modificato dal decreto ministeriale n.483 del 21 novembre 2018.

Alla presente procedura di gara non si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. n.50/2016, lettera a), se non esplicitamente richiamate.

2. Partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
2. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001 o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
4. non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

5. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modifiche;

6. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione come segue:

- Per i punti 1, 2, 3, 4, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come specificatamente dettagliato nel capitolato di gara.

Tale dichiarazione, farà esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all'art. 76 del sopra citato decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

- Per il punto 5, con la dichiarazione prevista dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o con autocertificazione ai sensi del sopracitato art.46 del DPR 445/2000.

- Per il punto 6, il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà acquisito d'ufficio da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Per i candidati di uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, la documentazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere rilasciata dalle Amministrazioni e Organismi del Paese d'origine.

Si precisa inoltre che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura sia i vettori già ammessi al concordato, sia quelli che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a detta procedura. In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà produrre nella Busta A apposita autorizzazione del Tribunale competente.

In caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare in sede di partecipazione una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, nonché la documentazione richiesta dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 (Legge fallimentare).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Requisiti tecnici:

1. certificato di operatore aeronautico (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria, come dettagliato nel capitolato d'oneri;
2. licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
3. impiego di aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche, sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
4. possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta, così come meglio specificato nell'allegato tecnico al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.367 del 08/08/2018, come modificato dal decreto ministeriale n.483 del 21/11/2018, sopra citato;
5. possedere la disponibilità, in proprietà in dry lease o in wet lease, garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna ricompresi nella fascia oraria obbligatoria, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri.

Requisiti organizzativi:

1. disponibilità di un sistema di contabilità analitica per rotta che consenta di scomporre i costi pertinenti diretti e indiretti, ivi compresi i costi fissi e ricavi;
2. distribuire e vendere i biglietti via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
3. consentire il trasporto delle armi ai sensi dell'art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, "*Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili*".

La perdita dei richiesti **requisiti generali e tecnici** successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

La perdita dei richiesti **requisiti generali e tecnici e organizzativi** in un momento successivo alla stipula della convenzione di cui al paragrafo 5, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Per i vettori che intendano presentare l'offerta si richiama, in particolare:

- il contenuto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il contenuto del "*Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

3. Procedura

La gara di cui al presente bando è soggetta alle disposizioni dell'art.17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di Aiuti di Stato, concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), ed è aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 21 del presente bando, procede alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto della qualità del servizio offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, della compensazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

richiesta per l'espletamento del servizio, assumendo come base l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del presente bando di gara.

4. Capitolato d'oneri

Il capitolato d'oneri completo, che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara insieme allo schema tipo di convenzione di cui al paragrafo 5, e potrà essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, Via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari, oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: trasp.osp@regione.sardegna.it.

5. Convenzione per regolare l'esercizio del servizio

Il servizio sarà regolato da una convenzione tra il vettore aggiudicatario e la Regione Autonoma della Sardegna, redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

La stipula della predetta convenzione, con firma digitale secondo la normativa vigente, non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa di cui all'art. 17 par. 4 del Regolamento CE n.1008/2008.

6. Compensazione finanziaria

L'importo massimo per la compensazione finanziaria è calcolato in ottemperanza alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

6.1 Importo a base di gara

L'importo massimo per la compensazione finanziaria, comprensiva del margine di utile ragionevole, da assumere a base di gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo per la rotta in questione, per un periodo pari a tre anni, è pari a € 3.114.032,71 al netto dell'IVA (pari a € 3.425.435,98 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale complessivo pari a € 9.342.098,13 al netto di IVA (pari a € 10.276.307,94 comprensivo di IVA al 10%).

Il margine di utile ragionevole, comprensivo di un coefficiente di rischio relativo al settore aeronautico, è stato determinato, ai sensi della Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03), nella misura del 6,4% dei costi ipotizzati in sede di dimensionamento del servizio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l'offerta economica, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui sopra, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

6.2 Contabilità analitica

Il vettore, pena gli effetti di cui al paragrafo 14, ha l'obbligo di redigere una contabilità analitica, specifica per il collegamento onerato in argomento, nella quale siano indicati i costi diretti e indiretti, compresi i costi fissi e i ricavi.

6.3 Determinazione importo della compensazione

L'importo esatto della compensazione viene determinato a consuntivo, alla fine di ciascun anno di servizio, in funzione dei costi effettivamente sostenuti, del margine di utile ragionevole e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, derivanti dalla contabilità analitica, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri di servizio pubblico.

Il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili, e un conguaglio finale, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, fatti salvi eventuali controlli disposti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese precedente, viene erogato mensilmente un anticipo nella misura del 70% di 1/12 dell'importo annuale, salve le premialità di cui al successivo punto 6.4.

Al termine di ciascun anno di servizio, la Regione Autonoma della Sardegna determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta in questione. A tal fine la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizza a consuntivo l'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri, nonché il risultato economico della rotta stessa anche in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore, per qualunque motivo, abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente ridotta;
2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 6,4%, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 6,4%, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui costi a consuntivo – Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta in sede di gara;
4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita alla Regione. Tali somme saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale aerea della Sardegna;
5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.

6.4 Incentivi all'efficienza

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro l'1% annuo (performance di regolarità),
- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario stabilito all'arrivo, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di puntualità).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della compensazione annuale, rispetto a quanto previsto dal paragrafo 6.3 del presente bando.

In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione annuale.

Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero importo annuale della compensazione.

Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e documentata.

7. Tariffe

Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe applicabili alla rotta onerata conformemente a quanto indicato nel decreto di imposizione.

8. Durata della convenzione

La durata della Convenzione di cui al par. 5 è pari a tre anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.367 del 08/08/2018, come modificato dal decreto ministeriale n.483 del 21/11/2018, con possibilità di proroga per il quarto anno, fatta salva la sussistenza dei presupposti normativi e di bilancio.

L'attivazione del servizio sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Il vettore aereo si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione, nel presente bando, nella convenzione e nel capitolato d'onori.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 del presente bando.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

9. Recesso dalla convenzione

La Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno centottanta giorni, da inviare al vettore con raccomandata a/r, nel caso in cui siano mutate, per cause imprevedute o imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l'imposizione in seguito alla procedura prevista dall'art.18 del Regolamento (CE) n.1008/2008.

10. Inadempimenti e sanzioni

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella Convenzione di cui al par. 5, la Regione Autonoma della Sardegna ha il diritto di comminare al vettore le penali ivi previste, le cui modalità sono compiutamente descritte nella convenzione medesima.

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, indicata al paragrafo 6.1, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, procederà ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati.

Ferme restando le penali di cui al presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche avverse;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

L'interruzione del servizio per i sopraccitati motivi non imputabili al vettore comporta, comunque, la riduzione dell'importo della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati.

Le somme derivanti dalle sanzioni e dalla eventuale riduzione della compensazione, saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna.

11. Garanzie a corredo dell'offerta

Al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare apposita garanzia a favore della Regione Autonoma della Sardegna pari a € 230.000,00 sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del vettore, emessa da istituto di credito o da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Le specifiche della garanzia di cui sopra e le relative modalità per la sua presentazione sono dettagliate nel capitolato d'oneri.

La Regione Autonoma Sardegna, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

Lo svincolo della garanzia predetta nei confronti del vettore aggiudicatario avverrà contestualmente alla stipula della convenzione di cui al par. 5 e alla costituzione della garanzia di cui al successivo paragrafo 13.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna.

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di efficacia del bando indicata al successivo paragrafo 12, la Regione Autonoma della Sardegna ne dà comunicazione ai vettori che hanno depositato un'offerta e provvede, contestualmente, allo svincolo della garanzia allegata alla medesima offerta.

12. Requisiti di efficacia del bando di gara

A norma dell'art. 16, paragrafo 9 del Regolamento CE n.1008/2008, l'efficacia del presente bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi alla Regione Autonoma della Sardegna, durante tutto il semestre di pubblicazione della nota informativa di cui all'art.17 paragrafo 4 del sopraccitato Regolamento e comunque fino alla data di sottoscrizione dell'eventuale contratto con il vettore selezionato tramite la presente gara pubblica, l'intenzione di avviare il servizio aereo onerato, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

pubblico sulla rotta indicata al paragrafo 1 senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario.

13. Garanzie di esecuzione

Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio dei servizi aerei onerati di cui al presente bando è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a sua scelta, emessa da istituto di credito o da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, di importo pari a € 1.140.000,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

Le specifiche della sopraccitata garanzia e le relative modalità per la sua presentazione sono dettagliate nel capitolato d'oneri.

La garanzia sarà svincolata, entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito regolare della verifica di cui precedente paragrafo 6.3.

14. Decadenza e revoca della compensazione finanziaria

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al par. 2 del presente bando, comporta la decadenza dal provvedimento di concessione del servizio, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

15. Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione, nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'oneri, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 codice civile, un termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al precedente par. 13, nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal vettore rispetto a quanto previsto nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'oneri, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 codice civile, ha diritto di risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta al vettore.

16. Presentazione delle offerte

Entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'informativa della Commissione europea prevista dall'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, le offerte, redatte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto nel capitolato d'oneri, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mano con rilascio di una apposita ricevuta, al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, Via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari.

Le offerte, **a pena di esclusione**, dovranno essere presentate in plico chiuso, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto a garantire la sua segretezza e dovrà riportare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la ragione sociale, l'indirizzo e il numero di fax o, alternativamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la dicitura **“Offerta gara per assegnazione della rotta Olbia – Milano Linate e viceversa” – NON APRIRE.**

Il plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, tre buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, contrassegnate dalle lettere A, B e C riportanti, oltre all'indicazione del nominativo del concorrente, le seguenti diciture:

Busta A – Documenti;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato d'oneri citato al paragrafo 4 del presente bando di gara.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

17. Termine di validità delle offerte

Le offerte rimangono valide per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stesse.

18. Espletamento della gara

All'espletamento della gara provvede la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso una Commissione appositamente costituita.

19. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo, per ciascun concorrente, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della vigente normativa in materia. La stazione appaltante si riserva di richiedere, ai concorrenti che facciano istanza di accesso agli atti, il pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare, **all'interno della busta A**, una ulteriore dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura **"Contiene dichiarazione relativa ad informazioni riservate"** con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Rimane inteso che la stazione appaltante procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate e si riserva di valutare la possibilità di consentire l'accesso anche alle parti di cui è stata richiesta la segretazione, in ottica di contemperamento degli interessi.

20. Trattamento dei dati personali

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e sicurezza delle stesse.

21. Disposizioni finali

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- b) non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

L'espletamento della procedura di gara non comporta l'obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai vettori concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula della convenzione.

Con decreto Ministeriale verrà concesso all'aggiudicatario il diritto di operare i servizi aerei di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa e verrà formalizzata l'efficacia della relativa Convenzione.

La convenzione di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria.

Il Direttore del Servizio

Michela Farina

(F.to digitalmente)